



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

Il Giudice Unico delle pensioni

Primo referendario Marco Scognamiglio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 32 /2025

nel ricorso in materia pensionistica, iscritto al n. 63162 del registro di segreteria, proposto contro l'INPS da A. C., nato il - a - e residente a - in Via - - -,

rappresentato e difeso dall'Avv. Renzo Filoia, con studio in Firenze, Lungarno Amerigo Vespucci n. 18, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata: renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it

ESAMINATI gli atti e documenti del giudizio,

UDITI nella pubblica udienza del 27 febbraio 2025, con l'assistenza del Segretario dott. Giacomo Vannacci: per il ricorrente, l'Avv. Ascanio Ruschi in sostituzione di dell'Avv. Filoia, per l'INPS l'Avv. Micheli.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente contesta il provvedimento emesso dall'INPS - Direzione Provinciale di Pisa, in data - , con cui si dispone il recupero

di un indebito pensionistico pari a 5.904,11 euro lordi (4.154,60 euro netti). Ritiene tale provvedimento privo di fondamento, in quanto non adeguatamente motivato e adottato senza chiarire le cause effettive dell'asserito errore di calcolo. Evidenzia come le somme percepite siano state corrisposte a seguito di riliquidazioni pensionistiche tutte effettuate dallo stesso ente previdenziale, senza alcuna responsabilità da parte del pensionato. Sostiene quindi che l'indebito, ove sussistente, non sarebbe comunque recuperabile, essendo stato percepito in buona fede e in assenza di dolo. In subordine, eccepisce la prescrizione del diritto di ripetizione e contesta l'erroneità della trattenuta applicata dall'INPS, calcolata sul lordo della pensione anziché sul netto. Conclude chiedendo la restituzione delle somme trattenute, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, nonché la condanna dell'ente al pagamento delle spese processuali.

2. Si è costituito l'INPS, eccependo che, nella fattispecie, non trovando applicazione né l'art. 52 legge n. 88/1989 né l'art. 206 del D.P. R. n. 1092/1973, l'Istituto avrebbe tempestivamente avviato l'azione di recupero. In particolare, la non applicabilità dell'art. 206 del D.P. R. n. 1092/1973 è dedotta dal fatto che, trattandosi di maggiori importi erogati per errore di digitazione, non si rientrerebbe nella fattispecie del "provvedimento", per il quale tale norma prevede la non ripetibilità degli importi erogati in eccesso.

3. All'udienza di discussione, l'INPS ha contestato il successivo deposito di ulteriori memorie non autorizzate da parte del ricorrente. Il ricorrente ha insistito sulla irripetibilità dell'indebito. L'INPS ha chiarito

di ritenere applicabile l'art. 2033 c.c.

Considerato in

DIRITTO

1. Il ricorrente contesta l'azione intrapresa dall'INPS per la ripetizione di un indebito pensionistico pari a euro 5.904,11 lordi, eccependo l'illegittimità dell'operato dell'Istituto previdenziale.

2. Il ricorso è fondato, in quanto deve trovare applicazione la previsione di cui all'art. 206 del D.P.R. n. 1092/1973.

2.1. Sebbene il ricorso del ricorrente appaia parzialmente incongruo nella misura in cui impugna il c.d. "provvedimento" di recupero - che in realtà si configura come un mero atto comunicativo relativo all'avvio del procedimento di ripetizione dell'indebito - è necessario precisare, in via preliminare, che il giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti ha natura di giudizio di cognizione piena, avente ad oggetto l'accertamento del diritto e della misura del trattamento di quiescenza: il presente giudizio, pertanto, non assume natura impugnatoria ma si configura come un procedimento volto alla tutela del diritto sostanziale del ricorrente (cfr. Corte dei conti, Sez. II App., sent. 23 ottobre 2023, n. 293; Sez. III App., sent. 29 gennaio 2021, n. 38).

Ne deriva che la controversia non è finalizzata all'annullamento dell'atto amministrativo adottato –la comunicazione dell'indebito – che presenta carattere vincolato. L'oggetto del giudizio, invece, attiene esclusivamente all'accertamento del diritto sostanziale del ricorrente alla restituzione delle somme indebitamente trattenute dall'INPS e

alla cessazione della trattenuta.

Invero, come confermato da parte ricorrente in udienza, non è contestata la circostanza che egli abbia percepito importi superiori rispetto a quelli dovuti, bensì la legittimità dell'azione di recupero posta in essere dall'Istituto.

2.2. Orbene, tale recupero non appare conforme a diritto, alla luce della chiara formulazione dell'art. 206 del D.P.R. n. 1092/1973.

2.2.1. La norma in questione stabilisce che “nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state rimosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato”.

2.2.2. Nel caso in esame, l'assenza di dolo da parte del ricorrente è circostanza non contestata dall'INPS.

2.2.3. L'Istituto previdenziale, tuttavia, ha eccepito l'inapplicabilità della disposizione, sostenendo che l'errore di digitazione non possa rientrare nella nozione di “provvedimento” ai sensi della norma citata.

Tale interpretazione, tuttavia, non appare condivisibile. Il concetto di “provvedimento”, nell'accezione qui rilevante, va identificato con il risultato concreto dell'attività della Pubblica Amministrazione. Nel caso specifico, il provvedimento di determinazione del trattamento pensionistico è stato generato mediante l'utilizzo di *software* dedicati e il suo contenuto si è sostanziato, tra l'altro, nella determinazione dell'importo della pensione. Pertanto, qualora tale contenuto risulti

erroneamente determinato a causa di un errore di digitazione, una successiva modifica di tale decisione amministrativa dovrà essere ricondotta alla fattispecie di “provvedimento modificato” prevista dall’art. 206 del D.P.R. n. 1092/1973.

2.2.4. Alla luce delle suesposte considerazioni, l’applicabilità dell’art. 206 del D.P.R. n. 1092/1973 si rivela incontrovertibile, con la conseguenza che il ricorso deve essere accolto. La norma, infatti, trova piena applicazione nella fattispecie in esame, in quanto la determinazione iniziale in eccesso del trattamento pensionistico non è riconducibile ad alcun comportamento doloso del ricorrente, circostanza peraltro non contestata dall’Istituto previdenziale. Ne deriva, pertanto, l’illegittimità del recupero delle somme già corrisposte, in quanto espressamente escluso dal dettato normativo.

2.2.5. Pertanto, l’Istituto previdenziale deve essere condannato a cessare immediatamente la trattenuta applicata sulla pensione ai fini del recupero dell’indebito in questione, nonché a restituire integralmente le somme finora trattenute. A tali somme dovranno essere aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, calcolati *ex lege* a decorrere dalla data di ciascuna trattenuta.

3. Al ricorrente vanno riconosciute le spese legali, da quantificare in conformità ai criteri dettati dal D.M. n. 55 del 2014.

Lo scaglione è individuato dal valore dell’indebito in contestazione. Considerata la sostanziale assenza della fase istruttoria e di trattazione ed applicando il minimo per la fasi introduttiva e decisionale – ciò tenuto anche conto della già rilevata parziale

incongruenza della prospettazione, come formulata nelle memorie, nonostante il pieno diritto sostanziale del ricorrente - l'importo è determinato in 1.700,00 euro, oltre accessori.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

- accerta l'illegittimità dell'azione di recupero da parte dell'INPS;
- condanna l'INPS a cessare la trattenuta applicata sulla pensione del ricorrente ai fini del recupero dell'indebito ed a restituire le somme finora così trattenute, con l'aggiunta degli interessi e della rivalutazione monetaria calcolati a decorrere dalla data di ciascuna trattenuta;
- condanna altresì l'INPS al pagamento delle spese legali, liquidate nella misura di 1.700,00 euro, oltre accessori.

Così deciso in Firenze in esito all'udienza pubblica del 27 febbraio 2025.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

IL GIUDICE

Marco Scognamiglio

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria il 11 marzo 2025

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

(f.to digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

IL GIUDICE

Marco Scognamiglio

(f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione, dovranno essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

(f.to digitalmente)